

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 325/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 326/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 3

★ **Regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso** 5

Regolamento (CE) n. 328/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità, la Repubblica di Polonia e la Bulgaria e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici 16

Regolamento (CE) n. 329/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli 18

Regolamento (CE) n. 330/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 19

Regolamento (CE) n. 331/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 20

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 332/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, che fissa i tassi di conversione agricoli	22
Regolamento (CE) n. 333/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	24

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 325/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	50,7
	212	106,4
	624	185,9
	999	114,3
0707 00 05	052	126,4
	204	85,9
	999	106,2
0709 10 00	220	167,4
	999	167,4
0709 90 70	052	137,3
	204	159,2
	999	148,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,1
	204	34,1
	212	38,1
	600	57,3
	624	50,5
	999	46,0
	999	73,3
0805 20 10	204	73,3
	999	73,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,8
	204	72,6
	464	82,7
	600	74,4
	624	82,6
	662	47,6
	999	68,9
	052	79,6
	400	61,7
	600	77,5
0805 30 10	999	72,9
	060	52,1
	400	95,4
	404	97,1
	720	69,2
	728	81,1
	999	79,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	99,4
	400	87,9
	512	129,1
	528	102,8
	999	104,8
	999	104,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 326/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Esso si applica dall'11 al 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: 11 — 24 febbraio 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,97	11,86	65,00	26,85
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	17,07	15,67	22,31	24,11
Marocco	17,01	15,77	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 327/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1998

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994; che, durante i negoziati, si è concordato con gli Stati Uniti che si sarebbero dovute tenere ulteriori consultazioni su come mettere in atto le quote convenute; che tali consultazioni non hanno sinora condotto ad un risultato; che le importazioni soggette a dazi doganali dagli Stati membri dovrebbero essere previste unicamente alla conclusione delle consultazioni;

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione;

considerando che gli impegni di cui sopra prevedono che nella gestione di questi contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali;

considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno

considerando che, ai fini di un corretta gestione amministrativa dei contingenti di cui sopra e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, devono essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁴⁾;

considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁶⁾;

considerando che la Commissione ha adottato le misure riguardanti l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in data 5 luglio 1996; che tali misure non erano conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che la Commissione ha differenziato la loro applicazione e le ha comunicate al Consiglio; che in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽⁸⁾, il Consiglio ha adottato una decisione diversa entro il termine di un mese; che tale decisione riguarda il controllo, da parte della Commissione, dei flussi tradizionali degli scambi verso la Comunità, in particolare per quanto concerne le importazioni in piccole confezioni, nonché l'eventuale rischio di sovvenzioni incrociate; che occorre quindi riconfermare le disposizioni introdotte dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1522/96, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 112/97 della Commissione⁽¹⁰⁾;

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽⁹⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 20 del 23. 1. 1997, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia in virtù dell'articolo XXIII del GATT, si è convenuto di adeguare certe disposizioni del regolamento (CE) n. 1522/96, in particolare quelle relative al periodo di validità dei titoli d'importazione e alla distribuzione delle quote contingenti per il riso lavorato e per le rotture di riso; che, allo scopo di rispettare il risultato di tali consultazioni, è opportuno che la quota del mese di gennaio 1998 per il riso semilavorato e lavorato originario della Thailandia nonché per le rotture di riso di tutte le origini sia completata con una quota supplementare aperta a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, per fini di semplificazione e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1522/96 e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:

a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero (numero d'ordine del contingente 09.4076), ripartite per paese d'origine come segue:

- 38 721 t degli Stati Uniti d'America,
- 21 455 t della Thailandia,
- 1 019 t dell'Australia,
- 1 805 t di altre origini;

b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t (numero d'ordine del contingente 09.4077), ripartite per paese d'origine come segue:

- 10 429 t dell'Australia,
- 7 642 t degli Stati Uniti d'America,
- 1 812 t della Thailandia,
- 117 t di altre origini;

c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con una riduzione di 28 ECU/t del dazio stabilito nella nomenclatura combinata (numero d'ordine del contingente 09.4078), ripartite per paese d'origine come segue:

- 41 600 t della Thailandia,
- 12 913 t dell'Australia,
- 8 503 t della Guiana,
- 7 281 t degli Stati Uniti d'America,
- 9 703 t di altre origini.

2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, le quantità di riso originario degli Stati Uniti, di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), non sono importate nell'ambito del contingente tariffario sino a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per le quantità contingenti, espresse in tonnellate, sono rilasciati secondo le seguenti quote:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Stati Uniti d'America	9 681	19 360	9 680	—
Thailandia	10 727	5 364	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
	20 408	27 548	15 044	—

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti d'America	1 911	3 821	1 910	—
Thailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
	4 519	10 964	4 517	—

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Gennaio	Luglio
Thailandia	29 120	12 480
Australia	6 456	6 457
Guiana	4 251	4 252
Stati Uniti d'America	3 640	3 641
Altre origini	4 851	4 852
	48 318	31 682

2. Tuttavia, per consentire il rilascio di certificati a titolo del mese di gennaio 1998 per le quantità fissate al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i prodotti originari della Thailandia, nonché al paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i prodotti di tutte le origini, è aperta una quota a concorrenza massima di:

i) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	Quantità
Thailandia	5 363

ii) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	Quantità
Thailandia	18 720
Australia	3 227
Guiana	2 125
Stati Uniti d'America	1 820
Altre origini	2 426

Le domande di titolo sono presentate durante i primi dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le quantità per le quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere su una quota sono riportate alla quota successiva del rispettivo contingente.

Per le quantità per le quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere su una quota supplementare per il mese di ottobre a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per le quantità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 3

Se la domanda di titolo di importazione riguarda riso e rotture di riso originari della Thailandia e degli Stati Uniti o riso originario dell'Australia nell'ambito delle quantità di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata dall'originale del titolo di esportazione, conforme al modello figurante negli allegati I e II, rilasciato dall'organismo competente di tali paesi ivi indicato. Per quanto riguarda le parti 7, 8 e 9 dell'allegato I, le indicazioni sono facoltative. I titoli di esportazione rilasciati per le quote previste all'articolo 2 sono validi esclusivamente nel corso dell'anno corrispondente.

Articolo 4

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi dieci giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

— 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

- 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
- 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).
3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «si».
4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
- a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
 - Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
 - Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
 - Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
 - Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
 - Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 327/98]
 - Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]
 - Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
 - Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n° 327/98]
 - Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
 - Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);
- b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
 - Nedsat told 88 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
- c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
 - Μειωμένος δασμός σε 88 Ecu ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
 - Reduced duty to ECU 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
 - Droit réduit à 88 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)
 - Dazio ridotto a 88 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)
 - Verminderd douanerecht van 88 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
 - Direito reduzido a 88 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
 - Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
 - Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);
- d) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
 - Reduceret afgift med 28 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
 - Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
 - Μειωμένος δασμός κατά 28 Ecu ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]
 - Reduced duty by ECU 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
 - Droit réduit de 28 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)
 - Dazio ridotto di 28 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)

- Douanerecht verminderd met 28 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- Direito reduzido em 28 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.º 327/98]
- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98).

5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;
- il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso richiedente presenti domande in due o più Stati membri, queste sono tutte irricevibili;
- se non chiedono alcun titolo di esportazione, i richiedenti sono tenuti a presentare soltanto una domanda, all'interno del quantitativo massimo previsto in relazione alla quota e al paese di origine di cui trattasi.

Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax e conformemente all'allegato III, le quantità per le quali sono state presentate domande di titoli, ripartite per codice NC ad otto cifre e per paese d'origine, il numero del titolo richiesto, il nome del richiedente e il suo indirizzo.

La comunicazione deve aver luogo anche qualora non sia presentata alcuna domanda.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione:

- decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se le quantità richieste superano quelle disponibili per la quota e il paese di origine in esame, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione da applicare ad ogni domanda;

- stabilisce le quantità disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.

La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

Articolo 6

1. Entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati per le quantità risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora la quantità per la quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore a quella richiesta, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. I benefici in termini di dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non sono applicabili alle quantità importate nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88:

- i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo;
- i titoli d'importazione per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al 31 dicembre dell'anno in cui il titolo è stato rilasciato.

La durata di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 8

Gli organismi competenti comunicano alla Commissione, via telex o telefax e conformemente all'allegato III:

- entro i due giorni lavorativi successivi al relativo rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, ripartite per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, la data del rilascio, il numero del titolo rilasciato, il nome e l'indirizzo del titolare;
- entro i due mesi successivi alla data di scadenza della validità di ciascun titolo, le quantità che sono state effettivamente immesse in libera pratica, ripartite per codice NC a otto cifre, per confezione e per paese d'origine nonché la data di immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato, nome e indirizzo del titolare.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 9

1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:
 - in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso la Comunità allargata si sono significativamente modificati;
 - e
 - se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui ai trattini del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore del riso comunitario.

3. Le quantità importate in confezioni del tipo indicato al paragrafo 2 e immesse in libera pratica sono annotate sul rispettivo titolo d'importazione conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 10

1. Il regolamento (CE) n. 1522/96 è abrogato.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai titoli rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Export certificate No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

Export certificate subject to Regulation (EC) No . . . /96

Special form either for semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

1. Exporter (name, address and country)	2. Importer (name, address and country)
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:

3. Shipped per	4. Country/Countries of destination in EC
<input type="checkbox"/> Conventional <input type="checkbox"/> Container	

5. Type of Thai rice/R.S. Code No	6. Weight metric tonnes	7. Packing
	Gross weight: Net weight:	

8. No and date of invoice	9. No and date of B/L

We hereby certify that the abovementioned products are produced in and are exported from Thailand.

Department of Foreign Trade

.....
Name and signature of authorized official and stamp

Date of issue

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

For use of EC authorities

Serial No

ALLEGATO II

«ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II



Export certificate No

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY

EXPORT LICENCE

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. Exporter	2. Importer
Name: Address: Country:	Name: Address: Country:

3. Country/Countries of destination in EU	4. Type of rice/specification	5. Consignment weight metric tonnes
	Milled/Semi-milled (code No 1006 30) Husked/Brown (code No 1006 20)	Net weight:

Department of Primary Industries and Energy

by its Delegate

.....
Signature

Date of issue Date of Expiry

For use by EU authorities

ALLEGATO III

RISO — Regolamento (CE) n. 327/98

Domanda di certificato d'importazione ⁽¹⁾

Rilascio di certificato d'importazione ⁽¹⁾

Immissione in libera pratica ⁽¹⁾

Destinatario: DG VI-C-2 Fax: (32-2) 296 60 21

Speditore:

Data	Numero di certificato	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Paese d'origine	Nome e indirizzo del richiedente/titolare	Confezione ≤ 5 kg

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 328/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità, la Repubblica di Polonia e la Bulgaria e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto fissare

coefficienti di attribuzione per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 giugno 1998 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni paese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 31.

ALLEGATO

Paese	Polonia			Estonia			Bulgaria
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0406
Coefficiente di attribuzione	0,0093	0,0106	0,1818	0,0097	0,0099	1,0000	0,6630

REGOLAMENTO (CE) N. 329/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 213/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, para-
grafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 8/98 della
Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali
possono essere rilasciati i titoli di esportazione del
sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di opera-
zioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n.
2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
mento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i
titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni
attualmente a disposizione della Commissione, le
suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o
aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a
partire dal 5 febbraio 1998 per le mandorle sgusciate; che,
di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto,
una percentuale di rilascio da applicare alle quantità
richieste il 5 febbraio 1998 e respingere le domande di
titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco
dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle
sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 5 febbraio
1998 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.
8/98, sono rilasciati nei limiti del 5,2 % da applicare alle
quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di
titolo del sistema A1 presentate dal 5 febbraio 1998 all'11
marzo 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 330/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 febbraio 1998 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 modificato, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di marzo 1998 possono essere presentate domande di titoli per 3 552 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 331/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 1998****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2497/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esporta-

zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dall'11 al 17 febbraio 1998.

2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate a partire dal 4 febbraio 1998 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dall'11 febbraio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(4) GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 91 39 9300	0403 90 31 9000	0404 90 29 9120
0401 10 90 9000	0402 91 51 9000	0403 90 33 9200	0404 90 29 9130
0401 20 11 9100	0402 91 59 9000	0403 90 33 9300	0404 90 29 9135
0401 20 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 33 9500	0404 90 29 9150
0401 20 19 9100	0402 91 99 9000	0403 90 33 9900	0404 90 29 9160
0401 20 19 9500	0402 99 11 9110	0403 90 39 9000	0404 90 29 9180
0401 20 91 9100	0402 99 11 9130	0403 90 51 9100	0404 90 81 9100
0401 20 91 9500	0402 99 11 9150	0403 90 51 9300	0404 90 81 9910
0401 20 99 9100	0402 99 11 9310	0403 90 53 9000	0404 90 81 9950
0401 20 99 9500	0402 99 11 9330	0403 90 59 9110	0404 90 83 9110
0401 30 11 9100	0402 99 11 9350	0403 90 59 9140	0404 90 83 9130
0401 30 11 9400	0402 99 19 9110	0403 90 59 9170	0404 90 83 9150
0401 30 11 9700	0402 99 19 9130	0403 90 59 9310	0404 90 83 9170
0401 30 19 9100	0402 99 19 9150	0403 90 59 9340	0404 90 83 9911
0401 30 19 9400	0402 99 19 9310	0403 90 59 9370	0404 90 83 9913
0401 30 19 9700	0402 99 19 9330	0403 90 59 9510	0404 90 83 9915
0401 30 31 9100	0402 99 19 9350	0403 90 59 9540	0404 90 83 9917
0401 30 31 9400	0402 99 31 9110	0403 90 59 9570	0404 90 83 9919
0401 30 31 9700	0402 99 31 9150	0403 90 61 9100	0404 90 83 9931
0401 30 39 9100	0402 99 31 9300	0403 90 61 9300	0404 90 83 9933
0401 30 39 9400	0402 99 31 9500	0403 90 63 9000	0404 90 83 9935
0401 30 39 9700	0402 99 39 9110	0403 90 69 9000	0404 90 83 9937
0401 30 91 9100	0402 99 39 9150	0404 90 21 9100	0404 90 89 9130
0401 30 91 9400	0402 99 39 9300	0404 90 21 9910	0404 90 89 9150
0401 30 91 9700	0402 99 39 9500	0404 90 21 9950	0404 90 89 9930
0401 30 99 9100	0402 99 91 9000	0404 90 23 9120	0404 90 89 9950
0401 30 99 9400	0402 99 99 9000	0404 90 23 9130	0404 90 89 9990
0401 30 99 9700	0403 10 11 9400	0404 90 23 9140	2309 10 70 9100
0402 91 11 9110	0403 10 11 9800	0404 90 23 9150	2309 10 70 9200
0402 91 11 9120	0403 10 13 9800	0404 90 23 9911	2309 10 70 9300
0402 91 11 9310	0403 10 19 9800	0404 90 23 9913	2309 10 70 9500
0402 91 11 9350	0403 10 31 9400	0404 90 23 9915	2309 10 70 9600
0402 91 11 9370	0403 10 31 9800	0404 90 23 9917	2309 10 70 9700
0402 91 19 9110	0403 10 33 9800	0404 90 23 9919	2309 10 70 9800
0402 91 19 9120	0403 10 39 9800	0404 90 23 9931	2309 90 70 9100
0402 91 19 9310	0403 90 11 9000	0404 90 23 9933	2309 90 70 9200
0402 91 19 9350	0403 90 13 9200	0404 90 23 9935	2309 90 70 9300
0402 91 19 9370	0403 90 13 9300	0404 90 23 9937	2309 90 70 9500
0402 91 31 9100	0403 90 13 9500	0404 90 23 9939	2309 90 70 9600
0402 91 31 9300	0403 90 13 9900	0404 90 29 9110	2309 90 70 9700
0402 91 39 9100	0403 90 19 9000	0404 90 29 9115	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 332/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 270/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 1° al 10 febbraio 1998, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la corona svedese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 270/98 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 79.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	201,690	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,785663	sterline irlandesi
1 973,93		lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,76111	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	193,933	scudi portoghesi		210,094	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,755445	sterline irlandesi		0,818399	sterline irlandesi
1 898,01		lire italiane	2 056,18		lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,42414	corone svedesi		9,12616	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 333/98 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 1998****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione, del 21 maggio 1997, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 903/97 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5 febbraio 1998 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di febbraio 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 febbraio 1998 e anteriormente al 5 marzo 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 9 febbraio 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 5 febbraio 1998 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,05249 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 febbraio 1998 e anteriormente al 5 marzo 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.